



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 310 DEL 13/04/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART.214 D.LGS. 152/2006.

DITTA BIZZOTTO STEFANO (P.I.: 03138610245) – STABILIMENTO DI VIA MARONARO SNC IN COMUNE DI ROSÀ (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1) la Ditta Bizzotto Stefano (p.i.: 03138610245) per lo stabilimento di via Maronaro snc in Comune di Rosà (VI), risulta iscritta al n. 4/2013 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 139/Servizio Suolo Rifiuti/13 del 29/08/2013 prot. n.61494, per la tipologia di cui al punto 16.1.L (R13-R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 12/06/2018;

2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 84877 del 15/12/2017, la ditta ha inviato la richiesta di rinnovo dell'iscrizione, da cui si evince che le modalità operative e gestionali dell'impianto di recupero rifiuti risultano conformi e invariate rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione presentata per l'ottenimento dell'iscrizione in vigore.

3) la Provincia, con nota prot. 15857 del 08/03/2018, ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata, alle quali la Ditta ha risposto con nota acquisita agli atti con nota prot. 177261 del 14/03/2018.

Ritenuto che, per le operazioni di cui al punto 16.1.L (R13-R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 07/08/2020.

Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 “Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 _ Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”;

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs 152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

DETERMINA

1) di rinnovare alla ditta Ditta Bizzotto Stefano (p.i.: 03138610245), per lo stabilimento di via Maronaro snc in Comune di Rosà (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:

12)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	16.1.L rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: 1) rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale
	Codice C.E.R.	200201
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13-R3) 16.1.3. Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica .
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	100 t
	Q.tà max trattata all’impianto (espressa in tonnellate/anno)	999 t/anno

con le seguenti prescrizioni:

a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell’impianto è pari a 100 tonnellate.

b) La capacità massima di rifiuti prodotti dall’attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi dell’art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 2 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

c) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell’impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.

e) Il presente provvedimento ha validità fino al **12/06/2023** compreso.

2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all’albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della

Provincia, **per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione**; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav e l'Ulss n.7 Pedemontana.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 13/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 310 DEL 13/04/2018

OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006. DITTA BIZZOTTO STEFANO (P.I.: 03138610245) – STABILIMENTO DI VIA MARONARO SNC IN COMUNE DI ROSÀ (VI).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 13/04/2018.

Vicenza, 13/04/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**